



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° M/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°6462 in data 26/02/2018, con la quale l'impresa **Costruzioni Generali Xodo S.r.l.** ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo antistante gli accosti GRANDI MOLINI 1 e 2, nel canale industriale Ovest di Porto Marghera, ai fini di proseguire i lavori di adeguamento delle banchine/degli accosti per conto della locale Autorità di sistema portuale; lavori già disciplinati con ordinanze n° 80/2016, n.83/2016 e n. 89/2017 di questa Capitaneria di Porto;

VISTA: la nota n°21105 in data 17/05/2017 del Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia, con la quale sono stati autorizzati, per quanto di competenza ai fini ambientali, gli interventi in parola;

VISTA: la nota n°3334 in data 26/02/2018 con la quale l'Autorità di sistema portuale ha autorizzato il prosieguo dei lavori in discussione;

CONSIDERATO: che i lavori in questione, per i profili di competenza in materia di sicurezza della navigazione, sono già stati oggetto delle ordinanze n° 80/2016, n.83/2016 e n. 89/2017 di questa Capitaneria di Porto;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

RITENUTO: necessario confermare le disposizioni volte a tutelare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei prospicienti i lavori di che trattasi;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

A far data dall'emanazione della presente e fino al giorno 30/09/2018, l'impresa Costruzioni Generali Xodo S.r.l. eseguirà, per conto dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale e con l'ausilio di mezzi navali, seguirà i lavori di adeguamento delle banchine/degli accosti per conto della locale Autorità di sistema portuale presso gli accosti GRANDI MOLINI 1 e 2, nel canale industriale Ovest di Porto Marghera, come meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico.

ORDINA

Articolo 1

A far data dalla presente e fino al giorno 30/09/2018 tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo di cui al "rende noto" procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, sì da non creare movimenti ondosi che disturbino il sicuro svolgimento delle attività di escavo di che trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei medesimi.

I lavori di escavo potranno essere svolti solo ed esclusivamente in corrispondenza degli accosti assicurati liberi da navi.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e o più grave fattispecie illecita:

- incorreranno nella sanzione di cui all'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto,;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.


Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, 02/03/2018

IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON

FASE 1



FASE 2

